



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

*Progetto*

Interventi finalizzati alla sostituzione delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).  
Condotta di adduzione primaria DN 1000 Piazzola sul Brenta (PD) - Brendola (VI)

*Procedimento*

Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii

*ID Fascicolo*

4728

*Proponente*

Acquevenete S.p.A.

*Elenco allegati*

Parere CTVA n.3411 del 15 maggio 2020

✓ Resp. Seg. DG: Gianfrancesco  
Ufficio: CreSS\_05  
Data: 16/06/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.  
Ufficio: CreSS  
Data: 23/06/2020

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** in particolare l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

**VISTO** il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l’autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

**VISTO** l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 161/2012;

**VISTA** l’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, presentata dalla Società Acquevenete S.p.A. con nota prot.n. 390 del 7 giugno 2019, relativamente al progetto “*Interventi finalizzati alla sostituzione delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS). Condotta di adduzione primaria DN 1000 Piazzola sul Brenta (PD) - Brendola (VI)*”, acquisita dalla Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali (di seguito DVA) al prot. DVA-15422 del 17 giugno 2019, successivamente perfezionata con nota prot. 457 del 3 luglio 2019, acquisita al prot. DVA-17197 del 3 luglio 2019;

**VISTA** la nota prot. DVA-17911 del 11 luglio 2019, con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del progetto definitivo e dello studio preliminare ambientale, comprensivo dello Studio per la valutazione di

incidenza ambientale, del Piano preliminare di Utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato ai sensi dell'art. 24, D.P.R. 120/2017, allegati all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

**PRESO ATTO** che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lettera d) dell'Allegato II-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, denominata "acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km";

**PRESO ATTO** che nel corso dell'iter istruttorio è pervenuta l'osservazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, espressa ai sensi del comma 4 dell'art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., acquisita con prot. DVA-21679 del 23 agosto 2019, considerata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, richiamata alla pagina 4 del parere n. 3411 del 15 maggio 2020 e pubblicata sul portale delle Valutazioni Ambientali;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dagli interventi è ubicata lungo la direttrice di intervento Est Ovest fra i Comuni di Piazzola sul Brenta (PD) e Brendola (VI); l'opera è finalizzata all'adduzione di risorsa idropotabile dalle aree pedemontane del fiume Brenta ed è già prevista all'interno del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV);

**PRESO ATTO** che l'opera prevede la posa di una condotta DN 1000 per una lunghezza complessiva di circa 32,100 Km, il cui tracciato si sviluppa lungo il territorio dei Comuni di Piazzola sul Brenta, Gazzo, Camisano Vicentino, Torri di Quartesolo, Vicenza, Altavilla Vicentina, Montecchio Maggiore e Brendola e la cui finalità è di contribuire all'approvvigionamento di acqua di ottima qualità dalle sorgenti pedemontane alle zone di pianura, in sostituzione di fonti inquinate da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS); il percorso della condotta direttrice intercetta collegamenti acquedottistici che provengono da centrali di produzione posizionate lungo il corridoio pedemontano veneto, in cui sono presenti acque sotterranee di buona qualità, idonee a contribuire all'alimentazione acquedottistica regionale;

**CONSIDERATO** che per quanto attiene alla potenziale interferenza con siti della Rete Natura 2000, il tracciato intercetta il SIC IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe, decorre sul confine meridionale del SIC-ZPS IT3220005 Ex cave di Casale e lambisce il limite settentrionale del SIC IT 3220037 Colli Berici;

**CONSIDERATO** che, per la presenza delle aree sopra riportate il Proponente ha provveduto a redigere uno Studio per la Valutazione di Incidenza con verifica a livello di screening, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**CONSIDERATO** che, come si evince dall'allegato parere n. 3411, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha espresso, sulla base dell'istruttoria condotta, parere positivo sulla Valutazione di Incidenza, valutando "[...] *la non significabilità degli effetti prodotti dalla realizzazione del progetto in esame sui siti di Natura 2000 interferiti [...]*";

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza;

**PRESO ATTO** che oggetto del presente parere è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. al fine di valutare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

**ACQUISITO** il parere n. 3411 espresso in data 15 maggio 2020 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 16 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che, con detto parere n. 3411 del 15 maggio 2020, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, presentato dalla società Acquevenete S.p.a. subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate alle pagine 11 e 12 del richiamato parere n.3411;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

**RITENUTO** sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

## **DETERMINA**

**l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto "Interventi finalizzati alla sostituzione delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Condotta di adduzione primaria DN 1000 Piazzola sul Brenta (PD) -**

**Brendola (VI)”, proposto dalla società Acquevenete S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1.**

### **Art. 1**

#### **Condizioni ambientali**

1. Devono essere ottemperate la condizione ambientale di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3411 del 15 maggio 2020. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Art. 2**

#### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 1.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall’autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

### **Art. 3**

#### **Disposizioni finali**

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 3411 del 15 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Acquevenete S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Regione Veneto, alle Province di Vicenza e di Padova, ai Comuni di Piazzola sul Brenta, Gazzo Padovano, Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Torri di Quartesolo,

Vicenza, Arcugnano, Altavilla Vicentina, Montecchio Maggiore, Brendola, ad ARPA Veneto, all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione.

Sarà cura della Regione Veneto comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni, i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

**Il Direttore Generale**

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)